

**N. R.G. 696/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO**  
**SEZIONE MONOCRATICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **696/2015** promossa da:

**A R.L.** (C.F. 00150300911), con il patrocinio dell'avv.  
**SORGENTONE ANDREA**, elettivamente domiciliato in **VIA XX SETTEMBRE 25 09125**  
**CAGLIARI** presso il difensore avv. **SORGENTONE ANDREA**

**ATTRICE**

contro

**BANCO DI**  
elettivamente domiciliato in **VIA**

con il patrocinio dell'avv.

presso il difensore

**CONVENUTA**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione la **Compagnia Banca S.p.A.** ha convenuto in giudizio il Banco di  
\_ s.p.a. chiedendo accertarsi che per i conti correnti per cui è causa la banca ha annotato a  
debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge; in via  
subordinata, condannarsi la banca, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esibizione o  
mancata ottemperanza all'ordine del giudice, alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c,



di apertura di credito ed e/c mancanti e all'esito accertarsi la nullità e la mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono interessi passivi con rinvio agli usi piazza, interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, le cms, la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi; accertarsi l'inadempimento della banca per aver applicato condizioni economiche diverse da quelle legali; per l'effetto, accertarsi che i saldi sono errati e le somme effettivamente dovute, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili ovvero alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista, là dove i rapporti dovessero risultare estinti.

L'attrice ha esposto di essere titolare presso il Banco di \_\_\_\_\_ s.p.a. del c/c n. 13145, aperto in data 1.10.1979 e con apparente saldo negativo al 28.2.2014 di – 354.819,35; del C/C anticipi n. 13087, aperto il 30.9.1987 e con un apparente saldo al 31.12.2014 di € 0,00.

Con comparsa depositata il 13.10.2015 si è costituita in giudizio il Banco di \_\_\_\_\_ s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

Svolta la CTU contabile, all'udienza del 30.11.2017 la parte attrice ha concluso chiedendo: 1) accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la comm. per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi; 2) in ogni caso accertarsi e dichiararsi che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse da quelle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cms, la commissione disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di



segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertarsi e dichiararsi che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertarsi e dichiararsi il saldo dei c/c all'ultimo e/c in atti, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili, epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi e condizioni come di giustizia, con condanna alle spese di lite a favore del procuratore che si dichiara antistatario. La parte convenuta ha confermato le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la comm. per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi va accolta parzialmente.

In conformità a quanto dispone l'art. 2697, c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, deve ritenersi che la parte che agisce per la dichiarazione di nullità di singole clausole contrattuali abbia l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

La ripartizione dell'onere probatorio non muta anche là dove volesse ritenersi, come sostenuto dall'attore, che il medesimo ha inteso agire al fine di accertare l'inesistenza della pattuizione di



condizioni diverse da quelle legali, in quanto a fondamento di tale domanda è stata comunque dedotta la nullità delle relative clausole contrattuali: come emerge chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione, la parte attrice ha lamentato l'addebito, da parte dell'istituto di credito, di interessi debitori ultralegali, mai validamente pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate o comunque non dovute, e in quanto tali da ritenersi nulle. In particolare, la parte attrice non ha contestato l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, ma ha dedotto la mancata pattuizione nelle forme previste dalla legge di alcune condizioni contrattuali.

Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, la parte attrice ha prodotto la comunicazione della Banca del 27.7.1979 con cui conferma l'apertura del c/c di corrispondenza n. 13145 a nome della società attrice regolato, fino a nuovo avviso, dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi". Come ha evidenziato il ctu, l'art. 7 comma 3 di tali norme dispone che "Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza".

L'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, ha disposto la nullità di tali clausole. La nullità è stata ribadita dall'art. 117, comma 6, D. Lgs. 385/1993, ai sensi del quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, anche in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione



non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (v. Cass., n. 4095/2005; Cass., n. 4490/2002). Per quanto concerne il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale legge, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento (Cass., n. 5675/2001; Cass., n. 6247/1998).

Nel caso di specie, non risulta che la disposizione sia coordinata ad una disciplina che consenta di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare riferimento. Di conseguenza, deve ritenersi la nullità delle clausole del contratto di conto corrente che hanno consentito la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per il c/c n. 13087 aperto il 14.10.1986: la parte attrice ha depositato la copia della comunicazione del Banco di Sardegna Spa del 22.10.1986 con cui conferma l'apertura di c/ c di corrispondenza "Italia Libero" n. 13087/00, regolato dalle "Norme che regolano i c/ c di corrispondenza e i servizi a connessi". Anche per tale rapporto, l'art. 7, 3° comma



prevede che “Gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”. Alla luce delle considerazioni già svolte, deve ritenersi la nullità delle clausole del contratto di conto corrente che hanno consentito la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza.

Considerato che il c/c n. 13145 è stato aperto il 27.7.1979 e il c/c n. 13087 è stato aperto il 14.10.1986, deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 1284, c.c., gli interessi relativi allo scoperto dei rapporti determinati mediante il riferimento agli “usi piazza” siano dovuti nella misura legale fino all'entrata in vigore della legge 154/1992 (9 luglio 1992), e nella misura indicata dall'art. 5 L. 154/1992 e successivamente dall'art. 117, D. Lgvo 385/1993 (tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive e tasso nominale massimo dei BOT per le operazioni passive emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) per il periodo successivo.

Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, per entrambi i conti richiamati, l'art. 7 comma 1 prevede che i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita. Tuttavia, non risulta pattuita o specificata nessuna misura della commissione.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (v. Cass. n. 870/2006). La commissione di massimo scoperto è stata successivamente disciplinata dall'art. 2 bis, L. n. 2 del 2009, e attualmente dall' art. 117-bis TUB.



Ciò premesso, deve ritenersi la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) quando non sia specificata la misura (in genere in percentuale) di tale commissione nonché le modalità della sua applicazione (se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, in tali ipotesi, l'impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a tale titolo. Infatti, in assenza della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), non si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico, e pertanto, deve escludersi l'esistenza di un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria.

Pertanto, nella fattispecie in esame, in difetto di specifica indicazione in ordine alla misura applicata e alle modalità concrete della sua applicazione - con riferimento alla periodicità di applicazione, ai criteri di calcolo e alla base di computo - non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca, la previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto deve ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Di conseguenza, non possono ritenersi dovute le somme annotate nel conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto, per tutta la durata del rapporto.

La parte attrice ha ulteriormente chiesto l'accertamento della nullità delle clausole che hanno previsto la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, la commissione disponibilità fondi.



Il ctu ha posto in evidenza che l'art. 7 delle norme richiamate ha disposto che i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita nonché, le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra. Tuttavia nessuna clausola ha determinato le spese dovute e le relative commissioni.

Considerato che, come è stato sopra evidenziato, in mancanza dell'indicazione della misura delle spese e delle commissioni o della relativa percentuale, non è possibile per il cliente determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a tale titolo, deve ritenersi la nullità delle relative clausole. Pertanto, non possono ritenersi dovute le somme annotate nei conti correnti a tale titolo per tutta la durata del rapporto.

Dev'essere accolta altresì la domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente richiamati che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283, c.c.

Come emerge dalla relazione del ctu e dal contenuto dell'art. 7, comma 2, delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi, i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine maggio, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando gli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento.

Secondo l'orientamento recentemente seguito dalla giurisprudenza, confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca devono considerarsi nulle (Cass., S.U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass., n. 13739/2003; Cass., n. 12222/2003; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593; Cass., n. 8442/2002; Cass., n. 4498/2002;





Cass., n. 1281/2002; Cass., n. 6263/2001; Cass., n. 12507/1999; Cass., n. 3845/1999; Cass., 16 marzo 1999, n. 2374; App. Lecce, 22 ottobre 2001; Trib. Brindisi, 13 maggio 2002). La norma di riferimento è costituita dall'art. 1283, c.c., ai sensi del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. «Gli “usi contrari” suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283, c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340, c.c., ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi” di cui agli articoli 1 e 8, disp. prel., c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (*usus*), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (*opinio iuris ac necessitate*)». Tale non può ritenersi la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi: i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento; «le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, *ab initio*, della prassi di inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione ad un uso negoziale, e non già normativo (per tal profilo in contrasto con il precetto dell'art. 1283, c.c.)» (Cass., S.U., n. 21095/2004).



D'altronde lo stesso legislatore si è mostrato ben consapevole della valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche nel dettare nel comma terzo dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 una norma *ad hoc*, diretta ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione di interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta ai primi due commi dell'art. 25. Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77, Cost., dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000.

L'eliminazione *ex tunc* dell'eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle, in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c.

Non può neppure ritenersi che la capitalizzazione sia stata applicata validamente successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB (nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalle l. 147/2013 e dal D.L. 18/2016), in quanto, come ha evidenziato il ctu, il Banco di Sardegna non ha provveduto a comunicare al cliente la clausola di reciprocità, in violazione dell'art. 7 della delibera CICR.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi siano affette da nullità assoluta. Di conseguenza, nella determinazione del credito vantato dalla banca non può tenersi conto di alcuna capitalizzazione di interessi (cfr. Cass., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass., n. 17150/2016).

Non può essere accolta, invece, la domanda volta ad accertare l'usurarietà degli interessi applicati.



Secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi, sulla base delle disposizioni della L. 108/1996 e della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 394/2000 (secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"), che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della pretesa contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore (v. Cass. S.U., 19 ottobre 2017, n. 24675).

Nel caso di specie, entrambi i conti correnti sono stati aperti anteriormente all'entrata in vigore della L. 108/1996; non risulta, né la parte attrice ha allegato che, successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, l'istituto bancario abbia pattuito un tasso di interesse diverso da quello iniziale, in relazione al quale potrebbe porsi il problema dell'accertamento dell'usurarietà. Il ctu, comunque, ha escluso che i tassi di interesse applicati abbiano superato il tasso soglia.

Di conseguenza, la domanda relativa all'accertamento della nullità delle clausole che stabiliscono interessi usurari non può essere accolta.

2) Considerato l'accoglimento delle domande di nullità delle clausole che hanno previsto la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le spese e le commissioni non espressamente pattuite, dev'essere accolta la domanda avanzata da parte attrice volta a dichiarare che i saldi indicati sono errati.



Per quanto concerne la quantificazione del saldo corretto, come è stato evidenziato dal ctu, l'analisi del conto n. 13145 può essere svolta solo partendo dallo scalare relativo al III trimestre 1988 e ininterrottamente fino al 31/12/2013 (data ultimo e/c scalare disponibile). Non possono essere presi in considerazione i periodi precedenti poiché non è garantita la necessaria consequenzialità delle annotazioni bancarie o perché carenti di informazioni. Analoghe considerazioni devono farsi per il c/c 13087 (conto anticipi) precisando che l'analisi del conto è stata svolta sulla base della serie continua degli estratti conto scalari, e quindi a partire dal III trimestre 1989 e fino al 31/12/2013.

Ciò premesso, sulla base di quanto accertato dal ctu, non oggetto di specifica contestazione da parte della banca convenuta, deve ritenersi che, con riferimento al c/c n. 13145, il saldo finale ricalcolato alla data del 31.12.2013 è pari a € 40.300,56; con riferimento al c/c n. 13087, il saldo finale ricalcolato alla data del 31.12.2013 è pari a € 76.970,78.

La banca, pertanto, dev'essere condannata alla rettifica delle proprie risultanze contabili sulla base di quanto sopra accertato.

3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il principio della soccombenza, così come le spese di ctu, da porsi a carico dell'Istituto bancario.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) dichiara, con riferimento ai rapporti di c/c n. 13145 e n. 13087, la nullità delle clausole che hanno previsto la determinazione degli interessi dovuti dal Correntista sulla base delle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione delle spese e delle commissioni non espressamente pattuite;



2) accerta che, con riferimento al c/c n. 13145, il saldo finale ricalcolato alla data del 31.12.2013 è pari a € 40.300,56; con riferimento al c/c n. 13087, il saldo finale ricalcolato alla data del 31.12.2013 è pari a € 76.970,78 e, per l'effetto, ordina alla banca convenuta la rettifica delle proprie risultanze contabili;

3) condanna la convenuta a corrispondere a favore della parte attrice le spese di lite, che liquida in € 9.206,25 a titolo di compensi, € 1.713,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali, a favore del procuratore antistatario;

4) pone le spese di ctu, in via definitiva, a carico della parte convenuta.

Nuoro, 1 giugno 2018.

Il Giudice  
do

